

**INFORMATIVA PER L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO E DELL'ULTERIORE DETRAZIONE
FISCALE DAL MESE DI LUGLIO 2020**

Dal 1° luglio 2020, la normativa che disciplina il bonus 80 euro (c.d. bonus Renzi) risulta abrogata.

Per le prestazioni di lavoro rese fino al 30 giugno 2020, il bonus 80 euro continua ad essere riconosciuto in busta paga ai lavoratori aventi diritto secondo le regole ordinarie (in misura piena per i titolari di reddito complessivo non superiore a euro 24.600, in misura ridotta per i titolari di redditi superiori a euro 24.600 e fino a euro 26.600).

Per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020, sono previste due nuove misure di sostegno ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, alternative tra loro:

- **un trattamento integrativo** che spetta, per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020, ai titolari di reddito complessivo annuo non superiore ad euro 28.000,00. Il trattamento integrativo ammonta a 100,00 euro mensili dal mese di luglio 2020.
- **un'ulteriore detrazione fiscale** ai fini IRPEF riconosciuta ai titolari di redditi complessivi superiori a euro 28.000 e fino a euro 40.000, per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 (in questo caso, il beneficio non consiste in un bonus erogato in busta paga bensì in una riduzione dell'imposta dovuta). L'importo della detrazione varia in funzione dell'ammontare del reddito complessivo come di seguito precisato:
 - o 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
 - o 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro.

Sia il trattamento integrativo che l'ulteriore detrazione fiscale sono rapportati al periodo di lavoro e **sono riconosciuti in via automatica dal sostituto d'imposta**.

In sede di conguaglio, il sostituto d'imposta verifica la spettanza del trattamento integrativo o dell'ulteriore detrazione fiscale e, qualora rilevi la non spettanza, provvede al recupero in busta paga dell'intero importo (ove quest'ultimo superi 60 euro, il recupero viene effettuato in otto rate di pari ammontare, a decorrere dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio).

Premesso quanto sopra, preme evidenziare che la scrivente, ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo o dell'ulteriore detrazione fiscale, provvederà a verificare il rispetto, da parte Sua, del requisito reddituale sulla base dei dati in proprio possesso. In caso di esito positivo, Le verrà riconosciuto automaticamente in busta paga, mese per mese, il beneficio previsto. A tale proposito, **La invitiamo a prestare particolare attenzione ad eventuali situazioni personali che possano incidere sulla spettanza del trattamento integrativo o dell'ulteriore detrazione fiscale** (ad esempio, il possesso di ulteriori redditi

nell'anno 2020), al fine di non dover restituire, in sede di conguaglio oppure di presentazione della dichiarazione dei redditi (Mod. 730/REDDITI), gli importi non spettanti. Si precisa che il reddito da abitazione principale non incide sulla spettanza del nuovo trattamento fiscale e pertanto non deve essere comunicato al datore di lavoro.

Si terrà conto di eventuali Sue comunicazioni, che potrà produrre compilando il modulo di dichiarazione qui allegato e da restituire al più presto. Le ricordiamo, infine, che la compilazione del modulo è facoltativa e che, in sua mancanza, si procederà alla verifica della spettanza a Suo favore del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione fiscale esclusivamente sulla base dei dati a nostra disposizione.

LA DIREZIONE